

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA



ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE
SOCIALI E DEL LAVORO
Dipartimento Famiglia e Politiche Sociali

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

***“Associazione Centro di Accoglienza Padre Nostro ETS-
Autorizzazione al funzionamento - Sezione Gestanti, Ragazze Madri e
Donne in Difficoltà con Disagio Sociale e/o Vittime di Violenza -
Tipologia Casa di Accoglienza per Gestanti e Donne con Figli,
sita in Palermo”***

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale 09.05.1986, n. 22;

VISTO il D.P.Reg. 28 maggio 1987, recante l'approvazione del regolamento tipo sull'organizzazione dei servizi socio-assistenziali;

VISTO il D.P.Reg. 29.06.1988, con il quale sono stati determinati gli standard strutturali ed organizzativi che gli enti assistenziali, le associazioni e le cooperative devono possedere per potere essere iscritti all'albo regionale ai fini del convenzionamento con i Comuni per la gestione dei servizi assistenziali;

VISTO il D.A. 29.03.1989, con il quale è stato istituito l'albo unico regionale degli enti di assistenza previsto dall'art. 26 della legge regionale n. 22 citata;

VISTO il D.P.Reg. n. 158 del 4.06.1996 approvativo degli schemi di convenzione tipo, con il quale sono stati altresì parzialmente innovati gli standard organizzativi dei servizi di cui alla citata legge regionale n. 22 del 9 maggio 1986;

VISTO il D.P.Reg. 31.03.2015, n. 96, con il quale sono stati approvati i nuovi standard strutturali ed organizzativi per Centro anti violenza, Casa di accoglienza ad indirizzo segreto e strutture di ospitalità in emergenza, Casa di accoglienza per gestanti e donne con figli;

VISTO il D.D.G. n. 2072 del 29/11/2019, con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali ha conferito al Dott. Antonino Maggio l'incarico di Dirigente del Servizio 6 “Albi – Gestione e Vigilanza”;

VISTO il D.D.G. n. 1871 del 30/12/2020 “Approvazione atto integrativo al contratto individuale di lavoro conferito al Dott. Antonino Maggio, prorogato con D.D.G. n. 2705 del 15/12/2021”;

VISTA la delibera della Giunta Regionale n. 575 del 24.12.2021, con la quale è stato conferito all'Ing. Gaetano Sciacca l'incarico di Dirigente Generale ad interim del Dipartimento regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali;

VISTO il D.R.S. n. 1896 del 03.10.2012, con il quale l'ASSOCIAZIONE CENTRO PADRE NOSTRO ONLUS è stata iscritta al n. 3574 dell'albo regionale degli enti assistenziali pubblici e privati per la SEZIONE Gestanti e Ragazze Madri e la TIPOLOGIA Casa di Accoglienza, per una struttura sita in Palermo, Via Fondo Pecoraro, n. 16/E;

VISTA l'istanza presentata, acquisita in data 21.11.2017 con prot. n. 38366 del 22.11.2017, con la quale l'ASSOCIAZIONE CENTRO PADRE NOSTRO ONLUS, con sede legale in Palermo, Via Brancaccio, n. 210, chiede l'iscrizione all'albo regionale delle istituzioni assistenziali per la SEZIONE Gestanti e Ragazze Madri e Donne in difficoltà con Disagio Sociale e/o Vittime di Violenza e la TIPOLOGIA Casa di Accoglienza per Gestanti e Donne con Figlie, per una struttura sita in Palermo, Fondo Pecoraro, n. 16/E;

VISTO l'art. 28 della l.r. n. 22/86 ove è previsto che le strutture socio assistenziali residenziali o diurne sono soggette, ai fini dell'iscrizione all'albo di cui all'art. 26, alla autorizzazione al funzionamento;

ESAMINATA l'istanza prodotta dall'Ente acquisita in data 21.11.2017 con prot. n. 38366 del 22.11.2017;

VISTO il parere igienico-sanitario reso con nota n. 1578 del 17.07.2018 dall'A.S.P.6 di Palermo, acquisito in data 19.07.2018 al prot. n. 24888 del 20.07.2018;

VISTO il parere reso dal Comune di Palermo con nota n. 16129 del 11.01.2022, acquisita in data 12.01.2022 al prot. 990;

VISTA la documentazione integrativa trasmessa dall'Ente, acquisita con prot. n. 4738 del 09.02.2022;

RILEVATO che sussistono i presupposti per rilasciare l'autorizzazione al funzionamento;

D E C R E T A

ART. 1 Il D.R.S. n. 1896 del 03.10.2012, con il quale è stata iscritta al n. 3574 dell'albo regionale l'ASSOCIAZIONE CENTRO PADRE NOSTRO ONLUS, con sede in Palermo, Via Fondo Pecoraro, n. 16/E, per la SEZIONE Gestanti e Ragazze Madri - TIPOLOGIA Casa di Accoglienza - è revocato. La Casa di Accoglienza con sede in Palermo, Via Fondo Pecoraro, n. 16/E, è cancellata dal n. 3574 dell'Albo regionale delle istituzioni pubbliche e private istituito ai sensi della l.r. n. 22/86.

ART. 2 L'ASSOCIAZIONE CENTRO PADRE NOSTRO ETS, con sede legale in Palermo, Via Brancaccio, n. 210, è autorizzata allo svolgimento dell'attività assistenziale SEZIONE Gestanti, Ragazze Madri e Donne in Difficoltà con Disagio Sociale e/o Vittime di Violenza - TIPOLOGIA Casa di Accoglienza per Gestanti e Donne con Figlie, sita in Palermo, Via Fondo Pecoraro, n. 16/E, e per una ricettività di n. 13 unità.

ART. 3 L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione dell'Associazione in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza, e nelle comunicazioni con il pubblico, solodopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

ART. 4 L'autorizzazione ha validità di mesi sei, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale del Dipartimento Famiglia e Politiche Sociali.

Art. 5 L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione dell'Associazione in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza, e nelle comunicazioni con il pubblico, solodopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

ART. 6 Entro il termine di scadenza dell'autorizzazione, l'ente dovrà richiedere con documentata istanza l'iscrizione all'albo regionale ai sensi dell'art. 26 della l.r. n. 22/86.

ART. 7 L'ente è obbligato, comunque, ad assicurare nell'espletamento dell'attività autorizzata la presenza di operatori, per numero e profili professionali, nel rispetto degli standards organizzativi di cui al D.P.Reg. n. 96 del 31.03.2015.

ART. 8 Il Comune territorialmente competente nell'ambito delle proprie attribuzioni previste dall'art. 16 della l.r. n. 22/86 eserciterà l'opportuna vigilanza per la verifica del mantenimento dei requisiti in conformità agli standard regionali.

ART. 9 Ai sensi dell'art. 8 della L. 29.03.01, n. 135, modificativo dell'art. 109 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con Regio Decreto 18.6.1931, n. 773, l'Ente è tenuto a comunicare all'autorità locale di pubblica sicurezza le generalità delle persone ospitate, mediante consegna di copia delle apposite schede entro le ventiquattro ore successive al loro arrivo.

Tale comunicazione dovrà, altresì essere fornita anche all'amministrazione comunale territorialmente competente con riguardo sia agli eventuali ospiti paganti in proprio che ai soggetti assistiti in convenzione dai Comuni.

ART. 10 Il presente Decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento secondo la normativa vigente.

IL DIRIGENTE

Antonino Maggio



Documento firmato da:
ANTONINO MAGGIO
17.02.2022 09:43:33 UTC